



Comune di Neviano

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 03 DEL 09/05/2025 PROT. 4686/2025

OGGETTO: ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI ANNO 2025.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la stagione estiva comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di varia natura che possono apportare grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;

VISTI gli artt. 17, 57 e 59 del T.U. della legge di P.S. 18 Giugno 1931, nonché la – legge regionale 12 dicembre 2016, n. 3 e ss.mm.ii;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del C.P. e l'art. 33 della legge 27/12/1941, n.° 1570, nonché le disposizioni ministeriali vigenti in materia;

VISTA la normativa in tema di combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole pubblicata in G.U. Serie Generale n° 144 del 24/06/2014 e precisamente il Decreto Legge n° 91 del 24/06/2014, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, attraverso il quale, con lo stesso, il legislatore ha provveduto ad una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lgs. 152/06, affinché i Comuni possono, con proprie Ordinanze, individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;

RICHIAMATI:

- l'art. 3 del D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- l'art. 6 del D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, in base al quale i Sindaci nella qualità di autorità

terreni e all'asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio, specie quelli adiacenti alle reti viarie di trasporto, energetiche, di telefonia, idriche, o zone urbanizzate, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;

2. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il **15 giugno 2025**;
3. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il **15 giugno 2025**, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
4. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il **15 giugno 2025**, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio 2025, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
6. La combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata **dalle ore 5:00 alle ore 9:00**:
 - dall'accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
 - possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
 - è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco);

AVVERTE

Gli inadempienti saranno comunque responsabili dei danni a persone, animali e/o beni mobili e immobili che si dovessero verificare a seguito di incendi ai sensi del vigente C.P.;

Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione d'incendio nelle campagne, nei boschi o nelle località suddette;

Alla presente Ordinanza Sindacale dovrà essere assicurata la massima diffusione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare;

Di incaricare i Comandi delle Forze di Polizia, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Ai sensi della legge 241/1990 che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Puglia nel termine di gg. 60 decorrenti dalla data della pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale esercitano, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;

- il comma 5 lett. a) dell'art. 12 del D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, secondo il quale il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: *“a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)”*;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii., che ricomprende tra le attività di protezione civile la lotta agli incendi boschivi;

VISTI:

- li articoli 2 e 3 della legge regionale del 12 dicembre 2016, n. 38 recante: “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”;
- la L. n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- il D. L.vo n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Titolo III del D. L.vo n°139 dell' 08/03/2006 e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione Incendi;
- il D. lgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
- l'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 05 del 06/04/2023;

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno, rovi ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

RILEVATO:

- che la presenza di importanti quantità di residui vegetali sui suoli agricoli possono creare situazioni di pericolo sia in caso di incendi, sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazioni delle capacità di deflusso, anche con conseguenza sull'assetto idrogeologico del territorio;
- che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpaglie ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco ed incendi;

RITENUTO:

- di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;
- necessario effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

CONSIDERATO che le attuali condizioni climatiche favoriscono l'insorgenza di focolai con elevato rischio di incendi e che, pertanto, si rende necessario richiamare la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi;

VISTI:

- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in merito alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
- il Regolamento di "Polizia e Sicurezza Urbana" - Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 09/02/2024;

Per i motivi sopra esposti, rilevata la necessità e la propria competenza a provvedere,

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, ad avvertire con sollecitudine il seguente numero telefonico:

- **Numero Unico Emergenze n. 112**

DISPONE

1. L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso **tra il 1° giugno e il 30 settembre**.
2. È vietata l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.
3. Nel restante periodo dal 1° ottobre 2025 al 31 maggio 2025 è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (*sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale*). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a **50 metri** da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall'O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606 (*Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione*).
4. Nelle aree naturali protette le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio fitopatologico regionale o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, certificato dalla Sezione foreste regionale.

ORDINA

1. I proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei terreni, incolti ricadenti all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro e non oltre il **15 giugno 2025**, al diserbo di tutto/i i terreno/i di rispettiva competenza/proprietà e alla costante pulizia dei predetti

DISPONE

A) Divieti nelle aree percorse dal fuoco.

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

1. per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
2. per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
3. per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori saranno applicate:

- la norma dell'art. 1 O, commi 6-7-8, della Legge n. 353/2000;
- le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 2016.

L'attività di vigilanza e di accertamento delle condotte violative previste dal presente articolo è svolta dai soggetti indicati all'articolo

L'irrogazione delle sanzioni compete alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale e Reparti Territoriali. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto è punita a norma dell'art. 1 O della Legge n. 353/2000.

AVVISA

La presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio comunale, va notificata:

1. alla Prefettura di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it;
2. alla Stazione dei Carabinieri di Neviano - t1e34860@pec.carabinieri.it
3. al Dipartimento della Regione Puglia – Servizio di Protezione Civile - servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it ;
4. all'Associazione di Protezione Civile "N.E.R. di Neviano" - nerprotezionecivile@pec.it;
5. alla Polizia Locale del Comune di Neviano - polizialocaleneviano@pec.rupar.puglia.it;

Lì 09/05/2025



IL SINDACO

Giuseppe Antonio Mighali